

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 106

DEL 27/10/2005

O G G E T T O:

ESERCIZIO POTESTA' AMMINISTRATIVA DI PROROGA RAPPORTO CONCESSORIO
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE CON COINGAS S.P.A.: APPROVAZIONE

Oggi, 27/10/2005 alle ore 21,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra VIGIANI Maria Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	P	12 RUBETTI PAOLO	P
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	13 SASSOLI FEDERICO	A
3 NASSINI RENATO	P	14 NORCINI GIANFRANCO	A
4 VIGIANI MARIA TERESA	P	15 CHECCACCI SERENA	P
5 MULINACCI GIUSEPPE	P	16 BENDONI ADOLFO	A
6 DETTI DOMENICO	P	17 VITELLOZZI SANTINO	P
7 POLVERINI SILVANO	P	18 COREZZI MAURO	P
8 LARGHI ALBERTO	P	19 CIAMPELLI CLAUDIA	A
9 SANTINI EMANUELE	P	20 VARRAUD GIAMPIERO	A
10 ZOCCOLA ASCANIO	P	21 BARTOLINI ELISA	A
11 ARDENTI ENZO	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI

Scrutatori i Signori: -----

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dott.ssa Silvia PETRUCCI assistito da FANI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**
ALLEGATI **NO**

Il Presidente del Consiglio Comunale, M. Teresa Vigiani, enunciato l'argomento iscritto al n. 9 dell'Odg: ESERCIZIO POTESTA' AMMINISTRATIVA DI PROROGA RAPPORTO CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE CON COINGAS S.P.A.: APPROVAZIONE; mette in approvazione la seguente proposta

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 ed in particolare l'art. 15;
- la Legge 23.08.2004 n. 239 ed in particolare l'art. 1 comma 69;

VISTE:

- la Circolare del Ministero Attività Produttive del 10.11.2004 prot. n. 0002355 firmata dal Direttore Generale;
- la Sentenza TAR Lombardia n. 111 del 28.02.2005;
- le Sentenze del Consiglio di Stato Sezione V del 19.07.2005 nn. 3815 e 3816;

PRESO ATTO della lettera del Coingas S.p.a. datata 04.05.2005 prot. n. 2281/1.0, pervenuta al Comune in data 09.05.2005 ns. prot. n. 9946, a mezzo della quale si chiede di prorogare il rapporto concessorio in essere per il servizio di distribuzione di gas naturale nel territorio di Bibbiena;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 69 della Legge n. 239 che non ha modificato nè abrogato il comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164 secondo cui "il periodo transitorio è fissato in 5 anni a decorrere dal 31.12.2000";

DATO ATTO pertanto che, in conformità al comma 69 dell'art. 1 della Legge n. 239/2004, il periodo transitorio termina entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 incluse le proroghe che l'Ente locale può concedere;

PRESO ATTO che Coingas S.p.a., al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 239/2004, ha distribuito una quantità di gas naturale superiore ai cento milioni di metri cubi l'anno, ;

RILEVATA pertanto sussistente il requisito indicato dall'art. 15 comma 7 lettera b) del citato D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. come risulta da lettera pervenuta al protocollo del Comune ns. prot. n. 9946/2005;

TENUTO CONTO:

- dell'opportunità che gli estendimenti della rete gas approvati, i programmi di manutenzione e di miglioramento della sicurezza degli impianti siano portati a termine da Coingas S.p.a., la quale in trent'anni di gestione ha ormai acquisito una conoscenza delle reti e degli impianti nel territorio tale da rendere più efficace ed efficiente ogni intervento di manutenzione, di potenziamento e di estensione;

- delle motivazioni connesse alla necessità di disporre di un congruo periodo di tempo per consentire ai numerosi Enti Locali soci di Coingas S.p.a. di valutare le possibili opzioni connesse alla diversa organizzazione del servizio in funzione del principio di separazione tra la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali e la gestione della distribuzione, da conferire mediante procedure ad evidenza pubblica, anche in considerazione del vasto bacino sovracomunale in cui ricade la rete gestita dalla società e, quindi, l'utenza servita. Un congruo periodo di proroga potrà consentire altresì ai Comuni soci di valutare la possibilità di esperire un'unica gara intercomunale per l'affidamento del servizio pubblico, con evidente riduzione di oneri e costi accessori;

- che il periodo di proroga consentirà di rendere maggiormente interessante, per le aziende del settore, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sui territori comunali nel momento in cui essa verrà indetta, in quanto il trascorrere del tempo comporterà la riduzione di valore dell'indennizzo a carico del gestore subentrante ex art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. e conseguentemente un maggior margine che permetterà alle imprese di offrire un canone di concessione più elevato;

- della necessità di determinare un congruo orizzonte temporale che possa consentire ai Comuni soci l'elaborazione di opportuni scenari strategici in ordine alla diversa modulazione e riconfigurazione delle dinamiche del pubblico servizio in relazione all'evoluzione del quadro

normativo di riferimento, anche ai fini di permettere una coerente transizione verso il regime concorrenziale del settore previsto dalle vigenti normative;

CONSIDERATO pertanto, alla luce dell'accertato requisito di cui alla lettera b) dell'art. 15 comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii., esercitare la potestà amministrativa riconosciuta dal legislatore (cfr. sentenza Consiglio di Stato sez. V nn. 3815 e 3816) di prorogare il rapporto con Coingas S.p.a. oltre il periodo transitorio (che termina il 31.12.2005 come recita l'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000) di anni due e precisamente fino al 31.12.2007;

ACCERTATO che in sede istruttoria è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto dell'esistenza del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 15 comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii. per le ragioni espresse in premessa;
- 2) conseguentemente di esercitare la potestà amministrativa riconosciuta al Comune dal legislatore di prorogare il rapporto concessorio di distribuzione di gas naturale esistente con Coingas S.p.a. per ulteriori anni due e pertanto fino al 31.12.2007;
- 3) di demandare al Responsabile del servizio competente ogni adempimento successivo, inclusa trasmissione di copia della presente deliberazione a Coingas S.p.a.;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento con successiva favorevole votazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

PRESENTI	N. 15
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 15
FAVOREVOLI	N. 15
CONTRARI	N. 0
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO	

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE

CON VOTI:

PRESENTI	N. 15
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 15
FAVOREVOLI	N. 15
CONTRARI	N. 0
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO	

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

SERVIZIO MANUTENZIONE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

ESERCIZIO POTESTA' AMMINISTRATIVA DI PROROGA RAPPORTO CONCESSORIO
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE CON GOINGAS S.P.A. : APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, li 19/10/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Baracchi

Arezzo, 4 maggio 2005

riferimenti da citare nella risposta

Prot. n.2281/1.0

oggetto Servizio Pubblico di distribuzione del gas naturale: richiesta di proroga periodo transitorio.

Egr. Signor Sindaco
Comune di Bibbiena
Via Berni 23
52011 - BIBBIENA AR

Con la finalità di consentire a codesta Amministrazione di assumere gli atti necessari, si provvede all'inoltro di memoria relativa alla Legge 23 Agosto 2004 n. 239 ed alla successiva Circolare del Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del 10 novembre 2004 con le quali si disciplinano i termini del c.d. "periodo transitorio" di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori comunali e di copia della delibera del Consiglio Comunale di Arezzo relativa all'oggetto assunta in data 29 aprile c.a..

A disposizione per eventuali chiarimenti.


Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Alberto Ciolfi)



n.2 allegati



M:\SEGRETARIA\Wmword\LETTERE\COMUNE.doc

PRESO ATTO che con deliberazione n. 163 del 14 febbraio 2005 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo politico favorevole in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all'art. 15, commi 5 e 7, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e dell'art. 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 stabilendo di sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale, in quanto organo competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 267/2000, la proroga di un anno del periodo transitorio previsto per il servizio di distribuzione del gas naturale e rientrante nelle facoltà degli enti locali affidanti.

TENUTO CONTO

1. dell'opportunità che gli estendimenti della rete gas approvati, i programmi di manutenzione e di miglioramento della sicurezza degli impianti siano portati a termine da Coingas spa, la quale in trent'anni di gestione ha ormai acquisito una conoscenza delle reti e degli impianti nel territorio tale da rendere più efficace ed efficiente ogni intervento di manutenzione, di potenziamento e di estensione.
2. delle motivazioni connesse alla necessità di disporre di un congruo periodo di tempo per consentire ai numerosi enti locali soci di Coingas S.p.A. di valutare le possibili opzioni connesse alla diversa organizzazione del servizio in funzione del principio di separazione tra la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali e la gestione della distribuzione, da conferire mediante procedure ad evidenza pubblica, anche in considerazione del vasto bacino sovracomunale in cui ricade la rete gestita dalla società e, quindi, l'utenza servita. Un congruo periodo di transizione potrà permettere altresì ai comuni soci di valutare la possibilità di esperire un'unica gara intercomunale per l'affidamento del servizio pubblico, con evidente riduzione di oneri e costi accessori.
3. che l'estensione del periodo transitorio consentirà di rendere maggiormente interessante, per le aziende del settore, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sui territori comunali, nel momento in cui verrà indetta, in quanto il trascorrere del tempo comporterà la riduzione di valore dell'indennizzo a carico del gestore subentrante, ex art. 15, comma 5° del D. Lgs. n. 164 del 2000 e conseguentemente un margine maggiore che permetterà alle imprese di offrire un canone di concessione più elevato.
4. della necessità di determinare un congruo orizzonte temporale che possa consentire ai comuni soci l'elaborazione di opportuni scenari strategici in ordine alla diversa modulazione e riconfigurazione delle dinamiche del pubblico servizio in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, anche ai fini di permettere una coerente transizione verso il regime concorrenziale del settore, previsto dalle vigenti normative.

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, politiche comunitarie) ha proceduto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 23 marzo 2005;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Direttore dell'Ufficio Partecipazioni reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che di seguito si riporta: «*Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attesa*

l'intervenuta verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative per la concessione della proroga in oggetto»;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga di **UN ANNO** del termine previsto per il periodo transitorio di cui all'art. 15, commi 5 e 7 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e dell'art. 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, a favore di Coingas S.p.A., con rideterminazione della scadenza del medesimo al **31.12.2008**;
2. di prendere atto che Coingas S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 7 lett. b) del D. Lgs. 164/00, risulterebbe aver maturato il titolo a proseguire la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per ulteriori due anni, una volta scaduto il periodo transitorio di cui al punto precedente, giusta circolare Ministero Attività Produttive del 10.11.2004. Pertanto, laddove detta interpretazione ministeriale non risultasse successivamente superata e/o non confermata da sopravvenute disposizioni in merito, si approva la prosecuzione, in capo a Coingas S.p.A., della suddetta gestione fino al **31.12.2010**;
3. di dare mandato ai competenti Uffici di provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto al punto precedente.

Oggetto: affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori comunali. Determinazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004.

Premesso che in data 11 dicembre 2001 ventotto Comuni della Provincia di Arezzo aderenti al Consorzio Intercomunale Gas Acqua e Servizi Co.in.g.a.s. attribuirono i servizi relativi al gas naturale a Coingas S.p.a. società risultante dalla trasformazione del preesistente Consorzio;

- che il rapporto di servizio pubblico tra i Comuni e la società di gestione prosegue dunque anche sulla base dello statuto sottoscritto, il quale presentava una durata originaria fino alla relativa naturale scadenza fissata al 31 dicembre 2030;

- che nel frattempo sono intervenute le disposizioni di cui al d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (art. 15) e di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 (art. 1, comma 69°);

- che l'art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000 prevede l'anticipata cessazione delle concessioni e affidamenti in essere al momento della relativa entrata in vigore.

Infatti, la norma di legge stabilisce che «Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso.

In questo ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578...»;

- che l'art. 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000, richiamato dalla disposizione appena riportata, precisa che «Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: // a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione; // b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; // c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale»;

- che il comma 8° del medesimo art. 15 prevedeva a sua volta che «Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati»;

- che peraltro è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, legge recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

- che l'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 prevede tra l'altro che «il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse ... È abrogato il comma dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000»;

- che circa la disciplina giuridica del c.d. periodo transitorio quale risultante dal combinato disposto delle sopra riportate disposizioni dell'art. 15, comma 5° e 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 è intervenuta la circolare del Ministero delle attività produttive – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, prot. 0002355 del 10 novembre 2004 avente per oggetto «Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239»;
- che la circolare è espressamente indirizzata tra l'altro agli enti locali, per il tramite dell'ANCI;
- che, in particolare, la circolare chiarisce che il legislatore ha esteso la durata minima del periodo transitorio durante il quale proseguono le concessioni e gli affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in essere al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, la circolare afferma che l'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 ha portato la scadenza del periodo transitorio di base dal 31 dicembre 2007 (così il sopra riportato art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000) al 31 dicembre 2008 con possibilità per gli enti locali di stabilire la scadenza al 31 dicembre 2008 in presenza di ragioni di pubblico interesse: «L'innovazione introdotta dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/04 stabilisce che il termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, non è più quello stabilito dal successivo comma 7, ma è ora il 31 dicembre 2007. Ne deriva che le stesse concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro il 31 dicembre 2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il 31 dicembre 2008. La motivazione di tale innovazione normativa appare volta a concedere un maggiore lasso di tempo agli enti locali per effettuare le gare, al fine di consentire la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire gare che possano interessare aree sovracomunali, con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione»;
- che ancora la circolare ministeriale precisa che la durata del periodo transitorio, come determinata ai sensi del precedente alinea, può essere incrementata laddove – almeno un anno prima del 31 dicembre 2007 – si verificano le condizioni di cui al sopra riportato art. 15, comma 7°, lett. a), b) ovvero c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Resta fermo che qualora le condizioni previste dalle singole lettere dell'art. 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 si verificano dopo l'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004, gli incrementi ivi contemplati non potrebbero essere tra loro cumulabili, in considerazione dell'intervenuta abrogazione (da parte della legge appena ricordata) del comma 8° del medesimo articolo 15: «Per quanto concerne le ulteriori estensioni del periodo transitorio disciplinate sulle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 15, comma 7, non essendo stato abrogato tale comma, ma essendo intervenuta l'abrogazione solo della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, si deve ritenere che il diritto ad usufruire di almeno una di tale estensioni sia tuttora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta proroga disposta dall'ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti sulle lettere b) e c) del citato comma 7), la durata complessiva del periodo transitorio arrivi alla conclusione entro il 31 dicembre 2010. // Si deve inoltre ritenere, in via interpretativa, che nel regime transitorio, come modificato dal sopraccitato comma 69, il termine per effettuare una delle tre operazioni descritte alle lett. a), b) e c) del comma 7 dell'articolo

: 15, non sia più da intendersi, come indicato nella stessa lettera a) "un anno prima dello scadere dei cinque anni", e cioè entro il 31 dicembre 2004, ma, in conseguenza dell'intervenuto allungamento biennale del termine del periodo transitorio, un anno prima del 31 dicembre 2007, al fine di garantire la coerenza complessiva delle nuove disposizioni di legge»;

- che tuttavia la circolare ritiene che la cumulabilità delle estensioni del periodo transitorio previste dall'art. 15, comma 7°, lett. a), b) nonché c) del d.lgs. n. 164 del 2000 debba necessariamente operare per i soggetti che avevano già acquisito le condizioni ivi previste alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004: «La non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, derivando dall'abrogazione dell'articolo 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239/04 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'articolo 15, comma 7 lettere a), b) e c) sopracitato. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/04, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano»;

- che ancora la circolare precisa che «Per quanto riguarda la facoltà degli enti locali di prorogare l'estensione del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, si ritiene necessario che tale decisione, come stabilito dall'articolo 1, comma 69, della legge 239/04, intervenga effettivamente entro il termine di sei mesi, ancorché esso si possa ritenere non perentorio. L'opportunità di una decisione dell'ente locale entro tale termine consegue dalla necessità di dare da subito certezza operativa all'impresa di distribuzione esistente sulla durata degli affidamenti, dato che altrimenti verrebbe impedito qualunque nuovo investimento nelle reti di distribuzione».

Tutto ciò premesso si chiarisce che :

- Coingas s.p.a. al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 il gas naturale distribuito superava i cento milioni di metri cubi all'anno, requisito indicato dall'art. 15, comma 7°, lett. b), come rilevabile dal bilancio di esercizio 2003;

- che dunque in base alla sopra riportata circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie indirizzata agli enti locali, Coingas s.p.a. ha acquistato il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base pari alla somma di quanto previsto dall'art. 15, comma 7°, lett. a) del d.lgs. n. 164 del 2000 e cioè pari a due anni;

- che peraltro sussiste l'esigenza di valorizzare l'azionariato comunale in Coingas s.p.a. e di potenziare l'operato e la funzionalità stessa della società;

- che nel caso di specie sussistono le ragioni di pubblico interesse che, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, legittimano l'ente locale a prorogare di un anno (e cioè fino al 31 dicembre 2008) la durata del periodo transitorio: infatti sussistono numerose ragioni di pubblico interesse, quali ad esempio:

a) completamento di piani e programmi di manutenzione, estensione e miglioramento della sicurezza di reti ed impianti che è opportuno; per ragioni tecniche, siano portati a termine dall'attuale gestore;

b) impegno della società a svolgere il servizio pubblico garantendo al Comune, per tutta la rimanente durata della concessione, le condizioni migliorative, circostanza che risulterebbe assai favorevole per le Amministrazioni comunali qualora, in base al p.to della circolare ministeriale, la società abbia già acquisito il diritto soggettivo, non subordinato a valutazioni discrezionali, a proseguire per due, tre, quattro o cinque anni nella gestione del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio comunale alle condizioni attualmente in essere;

c) un'ulteriore motivo di pubblico interesse per consentire la proroga del periodo transitorio può essere rappresentato dalla necessità di acquisire il tempo necessario al perfezionamento di operazioni di aggregazione già avviate, anche in relazione al successivo consolidamento del nuovo assetto societario che potrà derivare da tale aggregazione;

d) l'estensione del periodo transitorio consente di rendere maggiormente contendibile il servizio di distribuzione sui territori comunali nel momento in cui verrà indetta la gara prevista dall'art. 14, comma 6° del d.lgs. n.164 del 2000, perché il trascorrere del tempo comporterà la riduzione di valore dell'indennizzo previsto a carico del gestore subentrante dall'art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000;

e) può infine rappresentare motivo di pubblico interesse il crearsi delle condizioni attraverso la proroga - per addivenire, al termine del periodo transitorio e dei relativi incrementi, ad un'unica gara per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio di tutti i Comuni soci.

- che, peraltro, come ha precisato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ente locale dispone sempre degli ordinari strumenti per incidere, in caso di inadempienze, sui rapporti di affidamento del servizio in corso; visto - l'art. 15, comma 5° e 7° del d.lgs. 2 maggio 2000, n. 164;

- l'art. 1, comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239;

- la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, indirizzata agli enti locali considerato - che al settore del gas naturale non si applica l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (così il relativo comma 1°); visto altresì tutto ciò premesso, visto e considerato

SI INVITANO LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOCIE DI COINGAS S.P.A.

1. ad accordare, per le ragioni esposte in motivazione, a Coingas s.p.a. la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, essendo il periodo transitorio di base fissato dalla legge al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004;

2. a dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, del diritto di Coingas s.p.a. proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per ulteriori due anni una volta scaduto il periodo transitorio di cui al precedente punto 1, avendo già maturato i requisiti di incremento previsti dall'art. 15, comma 7°, lett. b) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 nonché di dare atto che ove in futuro almeno un anno prima del 31 dicembre 2007, ricorra una delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 15, comma 7°, lett. a) del d.lgs. n. 164 del 2000, il rapporto proseguirà per l'ulteriore periodo di anni uno e ove ricorra una delle ulteriori condizioni indicate dall'art. 15, comma 7°, lett. c) del d.lgs. n. 164 del 2000, il rapporto proseguirà per l'ulteriore periodo di anni due.

Consiglio Comunale n. 55
Classifica A/14.9.2003

Adunanza del 29 aprile 2005
Seduta pubblica

OGGETTO: Periodo transitorio per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. Proroga del termine, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e della Legge 23 agosto 2004, n. 239.—

Enunciato l'argomento iscritto al punto n. 20 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente sottopone all'esame del consiglio il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con decreto del Prefetto della Provincia di Arezzo n. 754/80/S del 5 novembre 1980 veniva costituito il Consorzio Intercomunale Gas (COINGAS) per l'assunzione e la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nella Provincia di Arezzo ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e relativo regolamento di cui al d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902;
- che il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. "Decreto Letta") aveva previsto l'obbligo delle aziende consortili operanti nel campo della distribuzione del gas naturale di trasformarsi in società per azioni o in società cooperative a responsabilità limitata nei termini e con le condizioni di cui alla Legge 15 maggio 1997, n.127;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 751 del 1° ottobre 2001 si prendeva atto del procedimento di trasformazione intrapreso ai sensi e nei termini di quanto disposto dal D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, confermando per la società trasformata la prosecuzione della gestione dei servizi già facenti capo al consorzio e l'affidamento alla stessa dell'attività di distribuzione del gas naturale;
- che con deliberazione consortile dell'11 dicembre 2001 si è perfezionato il procedimento di trasformazione del consorzio in società per azioni e che, conseguentemente, dal 1° gennaio 2002 Coingas S.p.A. è subentrata al precedente consorzio nella gestione, tra gli altri, del servizio di distribuzione del gas naturale nella Provincia di Arezzo.

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di pubblico servizio e che il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori ai dodici anni;

RILEVATO che l'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, contempla la previsione di un periodo transitorio, fissato originariamente in cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2000, entro il quale (art. 15, comma 5) proseguono gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, nonché quelli alle società derivanti dalla trasformazione delle precedenti gestioni e che Coingas rientrava in tale fattispecie normativa.

RILEVATO ALTRESI' che l'art. 15, comma 7, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 prevede la possibilità di incrementare il periodo transitorio in misura non superiore ai termini di cui alle lettere a), b) e c) e che, rispetto a Coingas S.p.A., si configurano le condizioni di cui alla successiva lettera b):

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) (...).

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 apporta alcune modifiche al regime di transizione in precedenza fissato, stabilendo che il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 abbia termine entro il 3 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di prorogarne la durata per un ulteriore anno, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.

RICHIAMATA la Circolare del 10 novembre 2004 denominata "Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 15 del D. Lgs. 23.5.2000 n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 69, della Legge 23 agosto 2004 n. 239", con la quale il Ministero delle Attività Produttive, al fine di fugare ogni incertezza interpretativa in merito al periodo transitorio, ha inteso offrire una visione univoca del combinato disposto delle leggi sopra menzionate ravvisando, per quanto attiene la facoltà degli enti locali di prorogare l'estensione del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, la non perentorietà del termine di sei mesi, di cui al punto precedente, entro il quale l'ente può procedere a tale decisione.

RILEVATO che la stessa circolare ministeriale chiarisce che la durata del periodo transitorio, come determinata ai sensi del D. Lgs. n.164/00, può essere incrementata nel caso in cui – almeno un anno prima del 31 dicembre 2007 – si verifichino le condizioni di cui è sopra riportato art. 15, comma 7°, lett. a), b) o c) del D. Lgs. n. 164 del 2000;

PRESO ATTO che Coingas s.p.a. al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 ha distribuito una quantità di gas naturale superiore ai cento milioni di metri cubi all'anno, requisito indicato dall'art. 15, comma 7°, lett. b), come risulta dalla nota prot. n. 1.187/1.0 del 08.03.2005, trasmessa dalla società Coingas SpA ed acquisita in data 11.03.2005;

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/10/2005

Punto 9: ESERCIZIO POTESTA' AMMINISTRATIVA DI PROROGA RAPPORTO CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE PER COINGAS SPA: APPROVAZIONE;

Presidente Vigiani: punto 9° all'Odg (legge l'oggetto)

Sindaco: no relaziono io; diciamo questo che noi siamo l'ultimo Comune del complesso della Coingas che ancora non ha dato la deroga, la proroga alla Coingas, voi sapete che a livello nazionale le società che operano nel settore della distribuzione di servizi, devono essere diversificate dal fornire il servizio: chi lo controlla e chi poi ne fa i pagamenti; in questo caso qui è previsto una proroga alla legge prevista per la scissione di queste società, quindi c'è una proroga che ci può portare fino al 2007, noi qui diamo una proroga proprio, al nostro consorzio pubblico, un consorzio pubblico di tenere ancora in atto quello che è stato fatto, che quindi fino al 2007, al 31/12/2007 è prorogata questa opportunità di poter svolgere questa attività, dopo di che naturalmente, (...)per andare a gare, quindi la distribuzione del gas deve esser fatta a gare ed altro e non è più in concessione diretta come oggi.

Checcacci (Forza Italia): posso chiedere una precisazione? volevo solamente chiedere una precisazione, cioè è logico, può anche tornarmi questa necessità di prorogare, ma da che cosa scaturisce: è la Coingas che non si è messa in condizioni di adeguarsi o siamo noi che non abbiamo altra scelta?

Segretario Petrucci: posso? Allora, no, volevo dire che in base al Decreto del 2000, poi modificato con Decreto Legge convertito a legge, il legislatore che aveva previsto, come ha detto Il Sindaco, la scissione, ha previsto che il periodo transitorio durasse per 5 anni, quindi dal 2000, cioè da quando è stato emanato il Decreto Leta al 31/12/2005; alla scadenza di questo periodo gli Enti locali possono decidere se scindere il rapporto in essere, cioè risolvere nel senso far cadere il rapporto in essere, farlo terminare con la sua scadenza naturale, come appunto ha previsto il Decreto, oppure consentire una proroga, nei tempi consentiti sempre dalla legge. Allora è una scelta discrezionale, chiaramente ci sono stati dei comuni che hanno deciso di far cessare qualsiasi rapporto al 31/12/2005, altri comuni che tenendo conto di una serie di fattori che ora dirò, hanno deciso invece di continuare il rapporto, di prorogarlo, purché in presenza di determinate condizioni. Queste condizioni le ha dette il legislatore. Allora a questo punto, valutata l'esistenza di una di queste condizioni, prima c'era la possibilità di cumularle, poi il legislatore ha abrogato il cumulo, cioè quella disposizione che consentiva il cumulo, tuttavia, credo, questo a livello diciamo proprio aretino, è stato valutato perché anche il Comune di Arezzo ha operato in tal senso, lì è stata valutata l'esistenza della condizione che consente di prorogare il rapporto. Quindi tenuto conto diciamo del fatto che il Coingas serve più di tot utenti, quindi che ha fatto una serie di investimenti, evidentemente gli enti hanno ritenuto opportuno avvalersi di questa condizione, ecco tutto qua.

Presidente Vigiani: altri interventi? Allora mettiamo in votazione. Astenuti...

Segretario Petrucci: scusate siete tutti o qualcuno è uscito? (...) no, Bondoni sì, l'Avvocato sì, ok, va bene.

Continua Vigiani: Astenuti, Favorevoli, Contrari: approvato all'unanimità; immediata esecutività: Astenuti, Favorevoli, Contrari.

**OGGETTO: ESERCIZIO POTESTA' AMMINISTRATIVA DI PROROGA RAPPORTO
CONCESSORIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE CON COINGAS S.P.A.:
APPROVAZIONE**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. T. VIGIANI

M. T. Vigiani



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

S. Petrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **04 NOV. 2005**
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

N. **5802** Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li **04 NOV. 2005**



IL MESSO
M. Letizia Fani

M. Letizia Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **04 NOV. 2005**
al **19 NOV. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li **21 NOV. 2005**

N. **5802** Reg. Pubbl.

IL MESSO
Istruttore Amministrativo
(Dot.ssa M. Letizia FANI)

M. Letizia Fani

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Silvia Petrucci

S. Petrucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

Li **15 NOV. 2005**

RS



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Silvia Petrucci

S. Petrucci